TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

RG 2787 2017

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con riferimento al diritto di accesso del socio alla documentazione sociale non è ravvisabile in capo alla società destinataria della richiesta alcun conflitto di interessi con il suo amministratore.

Il diritto di controllo del socio non amministratore previsto dall'art.2476, secondo comma, c.c. configura un diritto incondizionato del socio, rispetto al quale vale solo il generale divieto di esercizio abusivo del medesimo e l'obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza non potendo l'esercizio del diritto de quo corrispondere ad un pregiudizio per l'interesse sociale.
Legittimato all'esercizio di detto diritto è colui che riveste attualmente la qualità di socio nel mentre a nulla rilevano le vicende che hanno portato alla intestazione di quota maggioritaria al ricorrente. neppure necessita che il socio fornisca motivazione o giustificazione alcuna per l'accesso alla documentazione sociale di tal che è inconferente che egli abbia già esercitato la azione di responsabilità verso

Il ricorrente ha comprovato di aver richiesto di poter accedere alla documentazione sociale e la pretesa dell'amministratore della società di subordinare financo il mero

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

accesso al previo pagamento di ben € 1000,00 è pretesa ingiustificata e volta ad ostacolare il diritto del socio .

Va altresì ritenuto che per i documenti per i quali viene richiesto il diritto di consultazione sussista anche il *periculum in mora* essendovi necessità per il socio di avere tempestiva contezza della situazione della società e poter tempestivamente verificare la gestione e l'operato dell'amministratore .

Va dunque ordinato alla società B .r.l. in persona dell'amministratore pro tempore di consentire la consultazione, presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta, nonché l'estrazione di copia (a spese del ricorrente) dei seguenti documenti indicati in ricorso:

- libro dei verbali delle assemblee e i relativi allegati o fogli presenze dal 01.01.2012 (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta),
- libro dei verbali degli amministratori dal 01.01.2012 (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta)
- mandati di pagamento o le ricevute di pagamento dei compensi all'amministratore unico degli ultimi 5 anni (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta)
- tutte le fatture ricevute dal dal 01.01.2014 al 31.01.2017,
- documentazione completa relativa a eventuali miglioramenti contrattuali o retributivi di dipendenti della S.r.l. a partire dal 01.01.2017;

Non è dato sapere a quale documentazione il ricorrente si riferisca nel chiedere di visionare i" *conteggi degli ultimi 5 anni (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta) di rimborsi dovuti dall'amministratore unico, signor* C *, alla* B *S.r.l. per il distacco di dipendenti di* B *S.rl.l. utilizzati durante l'orario di lavoro per esigenza personali del signor* C *"* di tal che sul punto l'istanza viene rigettata

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il giudice

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

1) ordina a B s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di consentire, a A e/o a suoi tecnici o professionisti incaricati, la consultazione , presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta, nonché l'estrazione di copia (quest'ultima a spese del ricorrente) dei seguenti documenti indicati in ricorso:

- libro dei verbali delle assemblee e i relativi allegati o fogli presenze dal 01.01.2012 (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta),
- libro dei verbali degli amministratori dal 01.01.2012 (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta)
- mandati di pagamento o le ricevute di pagamento dei compensi all'amministratore unico degli ultimi 5 anni (dal 2012 al 2016 e dal 01.01.2017 alla data della richiesta)
- tutte le fatture ricevute dal D dal 01.01.2014 al 31.01.2017,
- documentazione completa relativa a eventuali miglioramenti contrattuali o retributivi di dipendenti della B S.r.l. a partire dal 01.01.2017;

dispone altresì che gli accessi avvengano secondo un calendario che verrà concordato tra le parti; in difetto di accordo, dispone che parte resistente entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento comunichi a controparte un calendario mensile di 3 giorni alla settimana con date e orari di inizio dell' accesso e tra essi il ricorrente comunichi la scelta per n. 2 accessi alla settimana (della durata max di 4 ore per ciascun accesso),salvo diverso accordo.

2) Condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 518,00 per anticipazioni ed € 1000,00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa sugli importi assoggettabili.

Si comunichi

Venezia 24.6.2017

Il giudice

Dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9